

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero 

Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

 Assoluzione Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costituita parte civileAltri elementi Quantum  1\* Grado 2\* Grado precedente cassazione  Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni     Morte

## Soggetto leso

 Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore Ulteriori soggetti lesi  Altro   Salute Sicurezza 

## Fattispecie

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro 

## Principio di diritto

Numero scheda

Sentenza

Pagina 1 di 2

L'esponente con unico motivo deduce la violazione di legge in riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La parte osserva che applicando la più favorevole disciplina introdotta con legge n. 251 del 2005, il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni sette e mesi sei. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. Secondo la disciplina dettata dall'art. 157 cod. pen., vigente alla data del fatto, nella formulazione antecedente alla novella del 2005, per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato si teneva conto anche della diminuzione di pena stabilita per effetto delle circostanze attenuanti concesse. Il termine prescrizionale, nel caso di specie, secondo tale disciplina, risulta pari ad anni quindici. La pena edittale massima, pari ad anni cinque di reclusione, comportava infatti l'operatività del termine prescrizionale di anni dieci, secondo la previgente formulazione dell'art. 157, cod. pen., termine da aumentare della metà, per gli atti interruttivi. E all'imputato, come chiarito, non sono state altrimenti concesse le attenuanti generiche. Come noto, la legge 4 dicembre 2005, n. 251, così detta ex Cirielli, ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione stabilendo che questa, in via generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. E la legge n. 251/2005 ha previsto delle deroghe alla disciplina introdotta; tra tali deroghe, vi è quella, dettata dall'art. 157, comma 6, cod. pen., secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione, per quanto rileva in questa sede, per i reati di cui all'art. 589, secondo e terzo comma cod. pen. Pertanto, anche applicando la disciplina intervenuta successivamente rispetto alla data di commissione del fatto, nel caso che occupa il termine prescrizionale risulta comunque pari ad anni quindici. Ciò in quanto, rispetto al reato di omicidio colposo per il quale si procede, opera la richiamata previsione del raddoppio dei termini, che il ricorrente ha ommesso di considerare.

#### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

#### Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma in data 14 novembre 2018.

#### Note

Trattasi di ordinanza.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**